

**Convenzione per il cofinanziamento di una borsa di Dottorato ai sensi del D.M.
N. 117/2023 del 02 Marzo 2023 – 39° CICLO A.A. 2023/2024 nell'ambito del corso di
Dottorato in Scienze della Terra e del Mare**

TRA


L'**Università degli Studi di Palermo**, con sede in Palermo, piazza Marina, 61, PEC pec@cert.unipa.it, C.F. 80023730825 (di seguito anche denominata "**Sede Amministrativa**"), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30/03/1962, debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione (di seguito "convenzione")

E

L'**Istituto Regionale del Vino e dell'Olio** con sede a Palermo, via Libertà 66, PEC direzione.irvos@massaggipec.it, C.F. 00262110828, P.I. 00261280820 (di seguito denominata "**Impresa**"), rappresentata dal Commissario straordinario pro tempore, Dott. Antonino Giannettino, nato a Palermo il 10/09/1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa stessa, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione di seguito denominate congiuntamente anche "**le Parti**".

VISTI

- la **Legge 210/98**, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 1 comma 1 della **Legge 30 dicembre 2010 n. 240**;
- il **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226** in data 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (nel seguito DM n. 226/2021) ed in particolare art. 2 comma 1 lettera b), con cui si intendono per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari ordinamento speciale e le università telematiche;
- l'**art. 11 del D.M. n. 226/2021** che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di interesse nazionale, in particolare al comma 2 elenca i cui requisiti: "*a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali; b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela; c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui*





all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa”;

- il **D.M. n. 247/2022** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

- il **D.M. n. 117/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 *“Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”,* 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024);

- l'**art. 1 del citato D.M. 117/2023** che definisce le imprese come *“al paragrafo 2 ‘Nozione di impresa e attività economica’ della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: ‘(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.’. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., ‘Ecosistemi dell'innovazione’, ‘Partenariati estesi’, ‘Centri Nazionali’ e ‘Cluster tecnologici nazionali’), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”;*

- le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03 aprile 2023;


- Il Regolamento dei Corsi di Dottorato della Sede Amministrativa;

- gli Statuti delle Parti;

- I Codici Etici e di Comportamento delle Parti;

PREMESSO CHE

- ai sensi del D.M. 117/2023, le risorse a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4, componente 2 *“Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3,* sono finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi, il cui restante 50 per cento dovrà essere cofinanziato da imprese individuate dai soggetti



attuatori, tra cui le Università statali, e non statali legalmente riconosciute incluse le Università telematiche e gli istituti universitari a ordinamento speciale destinatari di tali risorse

- secondo quanto indicato all'art. 8 del predetto D.M., il costo unitario per una borsa di dottorato è pari a € 60.000,00 per l'intero triennio previsto, di cui € 30.000,00 a carico dell'impresa;
- l'Università di Palermo ha attivato per il XXXIX Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e del Mare, della durata di tre anni;
- l'Impresa ha espresso l'interesse tramite trasmissione di apposita lettera di intenti, a cofinanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito per il predetto Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e del Mare (XXXIX ciclo – a.a. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) dell'Università di Palermo, nell'ambito della dotazione assegnata alla stessa Università dal MUR ai sensi del sopra citato D.M. 117/2023 e a stipulare, per tale finanziamento, apposita convenzione;
- Il conferimento della borsa di dottorato oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con l'impresa;
- le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della tematica di ricerca sul ruolo del microbiota del suolo nella gestione sostenibile dei vigneti in ambienti semi-aridi;
- la Sede Amministrativa provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'Impresa e l'Università cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, che sarà bandita dall'Università di Palermo nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze della Terra e del Mare" di durata triennale, a partire dall'a.a. 2023/2024 – ciclo XXXIX, e sarà dedicata allo svolgimento della tematica di ricerca sul ruolo del microbiota del suolo nella gestione sostenibile dei vigneti in ambienti semi-aridi descritta nell'allegato B.


Art. 2 – Caratteristiche del Corso

Il Dottorato di Ricerca in "Scienze della Terra e del Mare" ha Sede Amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo ed è disciplinato dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Palermo, pubblicato con DR n. 3900 del 09/09/2022, scaricabile al link riportato nell'Allegato A.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa PNRR – DM 117/2023;




- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendone rispettivi ambiti di competenza;
- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, vigneti sperimentali, risorse per il calcolo elettronico, ...);
- d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023;
- e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f) garantire il rispetto dell'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- g) favorire, secondo quanto stabilito dal DM 117/2023, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che:

- a) Limitatamente alla valutazione del candidato/della candidata che concorre per la borsa oggetto, la commissione per l'ammissione al Corso di Dottorato sarà integrata da un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa finanziata dalla presente Convenzione, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
- b) La Commissione per l'esame finale, ai fini del conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, del dottorando/della dottoranda cui sarà assegnata la borsa oggetto della presente Convenzione comprenderà anche un rappresentante dell'impresa, esperto nella materia oggetto del tema di ricerca, individuato congiuntamente dall'Impresa e dall'Università.
- c) Il Collegio dei Docenti è nominato dall'Università ed è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Al Collegio dei Docenti potrà partecipare un esperto dell'Impresa. La cooptazione o nomina avverrà secondo le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Corso di Dottorato.

- d) Rappresentanti dell'impresa potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse;



3. L'Università si assume la responsabilità di:


- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare tempestivamente l'Impresa circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o
- g) organizzare, in accordo con l'Impresa, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

4. L'Impresa si impegna a:

- favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni dei risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR data";
- accogliere il dottorando titolare di borsa aggiuntiva per l'intera durata della sua permanenza, come sarà indicato nella proposta (6 mesi), presso uno o più dei propri laboratori, siti in Palermo, via Giuseppe Pipitone Federico n. 8, ed in Marsala (TP), via Trapani n. 133 e n. 218, e/o nei propri vigneti sperimentali ubicati nell'agro di Marsala (TP) e di Polizzi Generosa (PA).
- supportare la ricerca del dottorando titolare di borsa aggiuntiva permettendo l'accesso alle attrezzature e ai laboratori richiesti per condurre le attività di ricerca proposte.
- svolgere attività di formazione finalizzate a migliorare le conoscenze personali e professionali del dottorando

Art. 4 – Risorse finanziarie

L'Impresa si assume gli oneri connessi al finanziamento al 50 per cento (50%), nell'ambito delle borse di dottorato attribuite a valere sul PNRR ai sensi del D.M. 117/2023, di n. 1 borsa di studio, afferente al predetto Corso di Dottorato di Ricerca, per l'intera durata triennale del percorso dottorale (36 mesi).



A tal fine l'Impresa si impegna a versare all'Università un importo pari a € 30.000,00 per il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 117/2023.

L'Impresa si impegna a finanziare eventuali aumenti dell'importo suindicato dovuti a nuove disposizioni normative al momento non prevedibili

Art. 5 – Modalità di versamento dell'importo

1. Il cofinanziamento della borsa PNRR – D.M. 117/2023, di cui all'art. 4, sarà erogato dall'Impresa in un'unica soluzione (€ 30.000,00) entro e non oltre 30 giorni dalla data di apposita comunicazione trasmessa dall'Università

2. Il trasferimento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a:

Università degli Studi di Palermo

Causale: PhD39-IRVO-Scienze della Terra e del Mare

Conto Corrente Banca D'Italia: 00037212

IBAN: IT 81 F 01000 03245 515300037212.:

3. Le somme eventualmente non utilizzate per effetto di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, saranno restituite all'Impresa.

4. In caso di mancata assegnazione della borsa finanziata per assenza o rinuncia di candidati idonei, la borsa potrà essere eventualmente bandita per il ciclo successivo, previo accordo con l'Impresa.

Art.6 – Norme per l'organizzazione del corso

Le modalità di organizzazione del Corso sono disciplinate dal citato "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Palermo", adottato con DR n. 3900 del 09/09/2022.

Le regole di ammissione e di iscrizione al corso sono disciplinate rispettivamente dal bando di concorso, dal "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Palermo".


Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento dei Corsi di dottorato della Sede Amministrativa e dal Regolamento del Corso di dottorato in "Scienze della Terra e del Mare".

Il Collegio dei docenti assegnerà a ciascun dottorando un progetto di ricerca, un supervisore e uno o più co-supervisori.

Le Parti si impegnano a rendere accessibili ai dottorandi le risorse necessarie per lo sviluppo delle attività previste dal corso.

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute

In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in



cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà l'Università a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando, fatti salvi diversi specifici accordi tra le parti. Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della Impresa e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8 – Coperture assicurative

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi e dipendenti adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica ad entrambe l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.


Art. 9 – Appartenenza dei Diritti di proprietà dei risultati e disseminazione

1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941 Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa



nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

2. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi

3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Università e al 50% all'Impresa, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.


4. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato

Articolo 10 – Comunicazione dei risultati della ricerca

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo. L'Impresa dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di Studi di Dottorato di Ricerca (emanato con D.R. n. 3900 del 09/09/2022).

2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di posta elettronica e in modo tempestivo dal



conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca, il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo

Art. 11 – Diritti di utilizzazione scientifica

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati. Sarà cura dell'Università di assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non compromettano la tutelabilità degli stessi.


Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà dell'impresa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di "embargo", restando inteso che, in quest'ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l'assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti di Proprietà Intellettuale correlati ai risultati della ricerca.

Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito di un progetto finanziato con fondi PNRR – DM 117/2023, secondo le Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI

1. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Università e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 8 comma 2, le Parti si impegnano a collaborare alla redazione dei documenti necessari al deposito della relativa domanda di brevetto, che sarà depositata a nome congiunto e le relative spese saranno equamente suddivise al 50%.



2. Nei casi di proprietà intellettuale congiunta dell'Università e dell'Impresa sui risultati di ricerca ai sensi del precedente art. 9 comma 3, spetterà all'Impresa un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità dell'Università da esercitarsi entro 6 mesi dal compimento delle prime formalità di protezione. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto l'Impresa corrisponderà all'Università un corrispettivo che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute dall'Università per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione.

3. Decorso infruttuosamente il termine dell'opzione di acquisto del 50% ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'Università sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati e, in caso di concessione di licenza onerosa a terzi, sarà tenuta a riconoscere all'Impresa un corrispettivo, tenendo conto dell'investimento dell'Università nello sviluppo del risultato.

4. Qualora l'Università intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare l'Impresa e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'Università di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.

5. Nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, di titolarità esclusiva dell'Università dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, qualora l'Impresa ritenga che detti risultati rivestano comprovata rilevanza dal punto di vista delle concrete prospettive di applicazione industriale al pari di quanto sarebbe accaduto in una situazione di contitolarità, l'Impresa stessa avrà diritto, a sua scelta:

a) All'acquisto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati di titolarità esclusiva dell'Università per un corrispettivo da concordarsi tenendo conto dei possibili ricavi derivanti dallo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca, ma che comunque non potrà essere inferiore ai costi sostenuti dall'Università per ottenere i risultati della ricerca

b) Alla licenza esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli.

c) Alla licenza non esclusiva onerosa, territoriale e limitata al campo d'uso di interesse dell'Impresa, remunerata con corrispettivi di tipo variabile di entità non inferiore a quella che si determinerebbe sulla base di una transazione di mercato e all'accollo di una parte dei costi pregressi e futuri di manutenzione dei titoli, tenuto conto della natura non esclusiva della licenza.

6. Ove l'impresa non abbia manifestato interesse per una delle opzioni di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Università dell'informazione relativa all'avvenuto compimento delle formalità di protezione, l'Università sarà libera di procedere allo sfruttamento della proprietà intellettuale nei limiti di quanto previsto al comma 3.



7. Ove, successivamente al decorso del termine di cui al comma precedente, l'Università identifichi una terza parte interessata allo sfruttamento della proprietà intellettuale di cui all'art. 9, comma 4, ovvero venga prevista la costituzione di uno spin-off accademico o universitario per lo sfruttamento, l'Impresa avrà il diritto di ricevere un'informativa preventiva al fine di poter esercitare il diritto a una licenza non esclusiva gratuita e senza limitazioni territoriali sui predetti risultati, che sarà opponibile anche a eventuali cessionari o sublicenziatari della proprietà intellettuale.

8. Decorsi infruttuosamente i termini di cui all'articolo 11 comma 6 ovvero in caso di rifiuto da parte dell'Impresa, l'Università sarà libera di procedere autonomamente allo sfruttamento dei risultati, anche mediante creazione di imprese spin-off e nulla sarà dovuto all'Impresa, fatti salvi gli obblighi relativi alla disseminazione dei risultati.

Art. 12 - Informazioni confidenziali e riservatezza

1. Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.


2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna informazione confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.

3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.

5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;



b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;

c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;

d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.


7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dal ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Rilevato che le attività della convenzione implicano inoltre un trattamento congiunto di dati personali degli allievi, con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano di essere contitolari del trattamento e si impegnano a determinare, mediante accordo redatto ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, le rispettive responsabilità.

L'Università di PALERMO ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati e che può essere contattato ai seguenti indirizzi: dpo@unipa.it , dpo@pec.unipa.it .



Titolare del trattamento dati per l'Impresa è il Direttore Generale IRVO, Dr. Gaetano Aprile, con sede in via Libertà n. 66, 90143 Palermo. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente, DIESSE GROUP srl, via Resuttana n. 360, 90146 Palermo, referente Dr. Davide Serughetti, può essere contattato ai seguenti indirizzi: info@diessegroup.com , diessegroup.srl@pec.it .

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 14 – Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

Art. 15 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Palermo a seconda della competenza stabilita dalla legge.

Art. 16 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.


Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 100 righe, sono a carico dell'Impresa che provvederà al pagamento di cui fornirà copia all'Università di Palermo.

Data

PER l'Impresa <i>(Istituto Regionale del Vino e dell'Olio)</i> <i>(Dott. Antonino Giannettino)</i>	PER l'Università degli Studi di Palermo (Sede Amministrativa) <i>(Prof. Massimo Midiri)</i>
---	---



Università
degli Studi
di Palermo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
CONVULSIONI
DI 27/02/27/02/2022




ALLEGATO A – REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' SI PALERMO

Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Palermo", D.R. n. 3900 del
09/09/2022

https://www.unipa.it/didattica/dottorati/_content/documenti/dottorato/ciclo_XXXIII/regolamento/2022_3900_Regolamento-Dottorato-Ricerca.pdf



Università
degli Studi
di Palermo




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
INNOVARE PER IL FUTURO



ALLEGATO B – PROGETTO DI RICERCA (PNRR – DM 117/2023)



Il ruolo del microbiota del suolo nella gestione sostenibile dei vigneti in ambienti semi-aridi



Allegato alla Convenzione

Titolo del progetto di dottorato

Il ruolo del microbiota del suolo nella gestione sostenibile dei vigneti in ambienti semi-aridi
The role of the soil microbiota in sustainable management of vineyards in semi-arid regions

Breve descrizione del progetto

Gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura, ed in particolare nei vigneti, devono essere contrastati con soluzioni sostenibili che riducano l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, mantengano la fertilità dei suoli e garantiscano allo stesso tempo la qualità del prodotto finale.

Il microbiota del suolo ha un ruolo chiave nella qualità del suolo, nei cicli degli elementi nutritivi e nella salute delle piante ed una sua corretta gestione è tra le più promettenti soluzioni basate sulla natura applicabili in agricoltura sostenibile. Le tecniche molecolari applicate all'ecologia microbica consentono oggi di monitorare la diversità la composizione e le funzioni del microbiota del suolo con un approccio indipendente dalla coltivazione.

Tra i diversi metodi di gestione del suolo, gli inerbimenti in viticoltura sono considerati sostenibili poiché consentono di ridurre le lavorazioni, proteggono il suolo dall'erosione, migliorano il contenuto di sostanza organica la struttura del suolo e riducono la necessità di lotta alle infestanti. In particolare la coltivazione tra i filari di specie erbacee autoctone tra le quali leguminose inoculate con simbionti batterici azotofissatori selezionati, è anche una promettente alternativa alla fertilizzazione azotata, aspetto di primaria importanza in viticoltura.

Gli inerbimenti in vigneti di ambienti semiaridi sono tuttavia ancora poco diffusi poiché, seppure in mancanza di sufficienti conoscenze, si ritiene che lo strato erboso possa competere con la vite per le risorse idriche e nutritive. Occorre quindi una maggiore conoscenza scientifica degli effetti degli inerbimenti sui vigneti semiaridi, sullo stato del suolo e sul prodotto finale.

Il presente progetto di dottorato si prefigge i seguenti obiettivi:

1. Realizzare, su vigneti di ambienti semiaridi, inerbimenti di diverso tipo (misto o monospecifico, permanente o temporaneo) utilizzando per la copertura specie autoctone incluse leguminose inoculate con rizobi azotofissatori selezionati. In alternativa, per alcuni tipi di gestione sarà opportuno identificare vigneti nei quali tali pratiche sono già avviate da alcuni anni.
2. Monitorare gli effetti dei differenti tipi di inerbimento (inerbimenti permanenti, sovescio, etc) sui parametri vegeto-produttivi, sulle proprietà chimico-fisiche e idrogeologiche e sul microbiota del suolo analizzato con metodi molecolari basati sul sequenziamento del DNA ad alta resa. Analizzare le correlazioni tra le proprietà chimico fisiche dei terreni in esame e la composizione del microbiota.



**Università
degli Studi
di Palermo**

Dottorato di Ricerca
Scienze della Terra
e del Mare



3. Valutare gli effetti della gestione del suolo e del microbiota sui parametri relativi agli zuccheri, all'acidità titolabile, al pH ed all'APA (azoto prontamente assimilabile) dei mosti ottenuti da alcuni dei plot sperimentali identificati e monitorati durante il dottorato (ai punti 1 e 2) e ritenuti più significativi.
4. Determinare, previa microvinificazione delle uve, i parametri analitici di base e, dopo un congruo periodo di affinamento in bottiglia, effettuare l'analisi sensoriale dei vini, per verificare l'eventuale differenza indotta dagli inerbimenti sulle caratteristiche organolettiche e gustative.

Sede delle attività

Le attività del dottorato si svolgeranno in campo presso i siti dove verranno individuati i vigneti oggetto di studio (Attività relative all'obiettivo 1), presso i laboratori dell'università di Palermo (attività relative all'obiettivo 2) e presso la cantina sperimentale ed i laboratori dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (attività relative agli obiettivi 3 e 4)

